

La Legge 12 novembre 2011, n. 183 ("Legge di stabilità 2012", ex "Legge finanziaria", pubblicata in Gazzetta Ufficiale 14 novembre 2011, n. 265, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2012) reca importanti novità in materia di certificazioni e dichiarazioni sostitutive.

In particolare, l'art. 15, comma 1, modifica l'art. 40 del D.P.R. n. 445/2000 (recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), aggiungendovi il seguente comma: "*1. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47*".

Ne consegue che, **dal 1° gennaio 2012, a seguito della denuncia di nascita, l'Ufficio Nascite rilascerà estratti dell'atto di nascita** (con indicazione di paternità e maternità) **da esibire ai soli soggetti privati (e, nel caso di cittadini stranieri, da esibire alle rispettive Rappresentanze Diplomatiche in Italia).**

Nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, invece, gli estratti/certificati saranno sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni) e 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà) del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

Regole analoghe verranno seguite dall'Archivio dello Stato Civile per tutte le restanti certificazioni.